

Prot. 853/2020



TRIBUNALE DI SPOLETO

Il Presidente del Tribunale,

1. visto il D.L. del 17.3.2020 n. 18 pubblicato in data 17 c.m. sulla G.U. recante: *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
2. visto il D.L. n. 23 dell'08.04.2020;
3. ritenuto di dover dettare disposizioni, sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto, onde assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;
4. ritenuto, con riferimento al periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020, che sia a tal fine opportuno adottare una o più delle misure previste dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del giudizio avanti al Giudice di Pace;
5. ritenuto necessario, con particolare riferimento alle udienze civili, che le stesse si svolgano senza la presenza degli avvocati e delle parti nonché di terzi soggetti nell'ufficio del giudice di pace onde evitare assembramenti o comunque pericoli di contagio;
6. visti gli artt. 316 e ss. c.p.c. ed il D. Lgs. n. 150/2011, contenente disposizioni complementari al codice di procedura civile finalizzate alla trattazione delle opposizioni a ordinanza ingiunzione, ai verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada e all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'art. 3 del R.D. n. 639/1910;
7. considerato che il processo civile telematico non è stato ancora implementato negli uffici del Giudice di Pace del circondario di questo Tribunale;
8. ritenuto, pertanto, di dover escludere per i procedimenti civili avanti ai Giudici di Pace del circondario lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto;
9. ritenuto, altresì, in considerazione della facoltà concessa all'attore di costituirsi *"presentando al giudice in udienza"* l'atto di citazione ed il fascicolo di parte (art. 319 c.p.c.), che la prima udienza delle cause di rito ordinario debba essere fissata, ai sensi dell'art. 168 *bis*, comma 4, c.p.c., a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che le parti evidenzino la sussistenza di un motivo di urgenza per il quale è necessaria la trattazione immediata;
10. ritenuto, inoltre, in considerazione dell'obbligo gravante in capo al ricorrente o al suo difensore di comparire personalmente, che la prima udienza delle cause di opposizione di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 150/2011 debba essere fissata a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che le parti evidenzino la sussistenza di un motivo di urgenza per il quale è necessaria la trattazione immediata;
11. ritenuto, inoltre, che tutte le udienze in cui la parte, che non sia una Pubblica Amministrazione, stia in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 82, 1° e 2° comma, c.p.c., debbano essere fissate o rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che le parti evidenzino la sussistenza di un motivo di urgenza per il quale è necessaria la trattazione immediata;
12. ritenuto, inoltre, che per le medesime ragioni sopra esposte non potranno tenersi le udienze nelle quali è necessaria la partecipazione di soggetti terzi rispetto ai difensori (escussioni testimoniali e interrogatori formali) e le udienze di giuramento dei CTU, che dovranno

[Handwritten signature]

- pertanto essere rinviate a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che le parti evidenzino la sussistenza di un motivo di urgenza per il quale è necessaria la trattazione immediata;
13. ritenuto, dunque, opportuno adottare come opzione esclusiva per tutti i difensori e le parti quella di tenere udienza secondo le modalità di cui al sopra menzionato articolo 83, comma 7, lett. h), il quale prevede che *"lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"*;
 14. ritenuto, in particolare, che nei procedimenti in cui le parti stiano in giudizio con il patrocinio di difensore questi provvederanno a depositare entro 7 giorni antecedenti l'udienza una nota scritta contenente le deduzioni di udienza, le istanze istruttorie o le precisate conclusioni, con gli eventuali allegati, mediante documento firmato digitalmente ed inviato a mezzo p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio del Giudice di Pace.
 15. Entro 2 giorni dal deposito in cancelleria ciascuna parte provvederà all'invio della medesima nota scritta, con gli eventuali allegati, all'indirizzo di posta elettronica certificata delle controparti ed all'invio all'indirizzo p.e.c. dell'Ufficio del Giudice di Pace degli avvisi di accettazione ed avvenuta consegna della documentazione inviata a mezzo p.e.c. alle altre parti;
 16. ritenuto che il Giudice di Pace provvederà alla verifica del regolare invio alle altre parti delle note, alla loro esclusione dal materiale utilizzabile ai fini della decisione in caso di esito negativo della verifica e all'adozione fuori udienza dei provvedimenti conseguenti allo scambio delle note suddette, per la fissazione della successiva udienza o per il prosieguo del giudizio. Detti provvedimenti saranno comunicati alle parti. I difensori sono invitati ad utilizzare le note scritte al solo scopo previsto e ad una reale sintesi nella redazione delle stesse. Le note devono contenere l'indicazione: a) della dicitura "Note per la trattazione scritta"; b) della data di udienza; c) del numero di ruolo e dell'anno del procedimento; d) del giudice di pace dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono; f) in ipotesi di nota congiunta, la dichiarazione che la redazione del documento è stata effettuata, ciascuno per la sua parte, congiuntamente all'altro o agli altri difensori;
 17. ritenuto che nel solo caso in cui l'udienza sia stata fissata *"per ulteriori produzioni e richieste di prova"* ai sensi dell'art. 320, comma 4, c.p.c., i difensori delle parti potranno depositare, con le modalità indicate al solo punto 14 ed entro 2 giorni antecedenti l'udienza, note di replica;
 18. ritenuto che nel caso in cui l'udienza sia fissata per la precisazione delle conclusioni ciascuna delle parti potrà chiedere termine non superiore a giorni 60 per il deposito di note conclusive;
 19. ritenuto, quanto alle controversie disciplinate dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 150/2011, che le udienze fissate per la discussione dovranno tenersi sempre secondo le modalità sopra esposte, e che la discussione della causa avvenga in forma scritta mediante deposito di note conclusive di discussione negli stessi termini e con le medesime modalità di cui ai precedenti punti 14 e 15. Il Giudice di Pace provvederà al deposito in udienza del dispositivo e delle eventuali motivazioni;
 20. specificato che, allo scopo di consentire il rispetto dei suddetti termini ed in considerazione della sospensione sino all'11 maggio disposta dall'art. 83, comma 2, D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 36, D.L. n. 23/2020, saranno comunque rinviate le udienze sino al 19 maggio compreso;

21. ritenuto, infine, che stante le modalità di svolgimento delle udienze non potranno neppure tenersi udienze di discussione orale *ex art. 281 sexies c.p.c.*, dovendosi intendere le udienze già fissate a tal fine come udienze per la precisazione delle ordinarie conclusioni;
22. si rappresenta alle parti che al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. si considereranno non comparse le parti che non abbiano depositato note di udienza ed il conseguente rinvio sarà comunque disposto a data successiva al 30 giugno 2020.

P.Q.M.


dispone quanto in appresso:

è sospeso con riferimento al periodo dal 12.05.2020 al 30.06.2020 lo svolgimento delle udienze civili mediante presenza fisica dei difensori (e di altri soggetti) presso gli uffici del Giudice di Pace del circondario Spoleto (Spoleto, Norcia, Foligno e Todi) e le stesse potranno svolgersi esclusivamente secondo le modalità indicate in parte motiva.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Perugia, al Procuratore della Repubblica di Spoleto, ai Giudici di Pace ed al personale delle cancellerie civili degli uffici del Giudice di Pace di Spoleto, Norcia, Foligno e Todi, all'Ordine degli Avvocati di Spoleto, con richiesta di diffusione del medesimo agli altri Consigli dell'Ordine del distretto.

Si provveda ad inserire sul sito del Tribunale copia del presente provvedimento.

Spoletto, 29.04.2020



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Silvio Magrini Alunno

